



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Assegno di divorzio a carico dell'eredità: quando e come ottenerlo

Autore: Maria Elena Casarano | 12/03/2015



*Il coniuge divorziato, dopo la morte dell'ex, può presentare al giudice una domanda diretta ad ottenere un assegno successorio: una guida su requisiti e presupposti occorrenti.*

Di norma, con il **divorzio**, vengono meno tutti i diritti ereditari che la legge collega allo stato di coniuge. Ciò significa che il divorziato ha la possibilità di partecipare alla **successione** dell'ex, ormai defunto, solo se questo lo abbia nominato nel proprio **testamento**.

Esiste, però (anche in mancanza di una espressa disposizione testamentaria) la possibilità per il divorziato superstite di partecipare alla **successione** dell'ex consorte, ricevendo un assegno a carico dell'eredità (altrimenti detto assegno successorio). Vediamo nello specifico di cosa si tratta e a quali condizioni è possibile ottenerlo.

### **Natura e finalità dell'assegno**

L'assegno successorio **[1]** è un **assegno periodico** che il giudice, dopo la morte dell'ex coniuge, può porre a carico degli eredi (legittimi o testamentari) in favore dell'ex superstite, purché sussistano determinate condizioni (che vedremo a breve).

Tale assegno vuole garantire quel regime di **solidarietà familiare** nato con il matrimonio tutte le volte in cui non sia possibile sostenere in altro modo l'ex coniuge che si trovi in stato di bisogno **[2]**.

Si tratta, in pratica, di un assegno con una **natura alimentare**, finalizzato ad assicurare all'ex di **sopperire al venir meno dell'assegno di divorzio** conseguente alla morte dell'obbligato. Esso comunque non rappresenta una trasformazione dell'assegno divorzile ma un obbligo autonomo degli eredi che deve essere espressamente riconosciuto dal giudice **[3]**.

Dalla natura alimentare dell'assegno successorio, derivano alcune conseguenze, quali:

- l'indisponibilità (e perciò l'impossibilità di trasmetterlo ad altri soggetti);
- l'imprescrittibilità (cioè la possibilità di richiederlo in qualsiasi momento ove ne ricorrano i presupposti);
- la possibilità di chiederne la rivalutazione monetaria.

### **Presupposti per ottenere l'assegno**

Per aver diritto all'assegno successorio, occorre che l'ex coniuge superstite si trovi al contempo nelle seguenti condizioni:

- 1) gli sia stato già riconosciuto il **diritto a un assegno di mantenimento** divorzile;
- 2) versi in **stato di bisogno**;
- 3) dopo il divorzio **non si sia risposato** e non lo faccia in seguito;
- 4) **non abbia già ricevuto** con il divorzio il mantenimento attraverso una erogazione in unica soluzione (cosiddetto **una tantum**).

### **Lo stato di bisogno**

Nell'ambito dei suddetti presupposti, merita un approfondimento quello relativo allo stato di bisogno, trattandosi di una condizione che può essere oggetto di diverse interpretazioni.

Tale stato, pur **non** coincidendo con quello di **assoluta povertà**, viene - di norma

- individuato in una situazione peggiore rispetto a quella in cui manchino le disponibilità idonee a conservare il precedente tenore di vita (presupposto, invece, per il riconoscimento di un assegno divorzile). Esso, infatti, deriva dall'**insufficienza delle risorse economiche del superstite** in rapporto alle sue **esigenze esistenziali primarie** "che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di deterioramento fisico e psichico" [4].

In altre parole, nonostante la natura di tale assegno sia analoga a quella degli [alimenti](#), l'entità del bisogno va valutata in relazione al contesto socio - economico del superstite e del defunto e non con riferimento alle norme generali in tema di sostegno dell'indigenza [5].

Di conseguenza, tale stato di bisogno sarebbe configurabile anche nei casi in cui l'ex coniuge possa **far fronte in modo temporaneo** alle proprie esigenze di vita, alienando beni mobili di valore (come gioielli, argenteria, ecc.) [6].

In ogni caso, spetta al giudice la prudente valutazione in merito alla sussistenza o meno di tale condizione che, tuttavia, deve essere dedotta e **provata dal soggetto interessato** ad ottenere il predetto beneficio.

Tale stato di bisogno deve, inoltre, perdurare nel tempo, sicché il diritto all'assegno successorio **si estingue col suo venir meno** e sorge nuovamente, ove tale stato si ripresenti.

### **Quantificazione dell'assegno**

Per determinare la misura dell'assegno, il giudice deve tener conto non solo dei criteri previsti dalla normativa in tema di diritto agli alimenti [7] quali **la proporzione del bisogno** di chi li domanda e le **condizioni economiche** di chi deve somministrarli, ma anche di specifici ulteriori elementi, espressamente previsti dalla legge [1]:

- **il numero, la qualità e le condizioni economiche degli eredi**: con possibile valutazione e attribuzione dell'obbligazione in misura differenziata per i singoli eredi ;
- il **tenore di vita** che era garantito dall'assegno divorzile;
- l'eventuale godimento da parte del richiedente della **pensione di reversibilità**;
- il valore dell'asse ereditario.

Tutti questi elementi devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento in cui la ripartizione deve essere effettuata **[8]**.

In ogni caso, poiché tale assegno deve considerarsi un onere a carico degli eredi, il suo ammontare non potrà **mai superare il valore delle sostanze ereditarie**; sicché, se vi sia una eredità passiva (cioè costituita da debiti), l'ex superstite nulla potrà pretendere.

Su accordo delle parti - ed è quello che in genere avviene nella prassi - la corresponsione dell'assegno a carico dell'eredità può avvenire **in un' unica soluzione**: ove ciò avvenga al beneficiario sarà preclusa la possibilità di avanzare qualsiasi richiesta futura, anche nel caso in cui subentri nuovamente lo stato di bisogno.

**Come proporre la domanda**

Poiché il diritto al mantenimento da parte dell'ex coniuge (attuato tramite il riconoscimento di un assegno divorzile) ha natura strettamente personale e si estingue con la morte dell'obbligato, al verificarsi di questo evento non sorge in via automatica alcun trasferimento a carico degli eredi di corrispondere l'assegno all'ex superstite.

Occorre, quindi, che l'interessato si faccia parte attiva e formuli una espressa domanda giudiziale (con l'assistenza di un avvocato) in tal senso; sicché la **sentenza** che accerta il diritto ad un assegno successorio **non ha effetti retroattivi**, ma li produce a partire da quel momento.

La domanda va proposta davanti al tribunale (in composizione collegiale) del **luogo di apertura della successione** e , avendo ad oggetto un diritto di natura alimentare, può essere quindi **presentata in qualunque momento sopravvenga l'eventuale stato di bisogno** (non ha, quindi, termini di prescrizione).

Essa **non** richiede, ai fini di una valida proposizione, la necessità di esperire un preventivo tentativo di **mediazione** o di **[negoziazione assistita](#)**.

L'assegno dovrà essere corrisposto in **misura proporzionale alle rispettive quote** ereditarie.

In caso di **morte di uno** dei soggetti obbligati a corrispondere l'assegno, il beneficiario potrà presentare una nuova domanda al giudice al fine di ad ottenere **un aumento della quota a carico degli altri obbligati**.

## Note

**[1]** Art. art.9-bis delle l. 898/70: "1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5

*sono stati soddisfatti in unica soluzione. 2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito".* **[2]** Cass. sent. n. 1253 del 27.01.2012. **[3]** Cass. 10557/96; Cass. n. 6045/81. **[4]** Così Cass., 17 giugno 1992. **[5]** Cass. sent. n. 1253/12 e n. 9185/04. **[6]** Trib. Pavia, 13 maggio 1993.